



DOMANDA 1

Riscontriamo la Vs. mail del 21 marzo 2018, evidenziando che la risposta alla domanda n. 4 del quesito 2 pubblicato sul profilo di stazione appaltante riporta, testualmente, che in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 letto. b) del Codice dei contratti il punto 7.4. del Disciplinare di gara prevede che i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Quindi si ritiene che l'accREDITAMENTO possa essere posseduto anche solo dal consorzio medesimo. Il quesito da noi precedentemente formulato chiedeva contestualizzando il quadro giuridico di riferimento alla lex specialis di gara se il predetto requisito di cui all'art. 7.2 lett. C del disciplinare di gara (accREDITAMENTO del servizio ai sensi della Legge RT 82/2009), in caso di Consorzio di cooperative sociali, possa essere posseduto anche solo dall'impresa consorziate esecutrice. Dato che questa impostazione non è desumibile dalla risposta già pubblicata sul profilo di committente, si formula espresso quesito al riguardo.

RISPOSTA N. 1

No, non può essere posseduto solo dall'impresa consorziate esecutrice

DOMANDA N. 2

In relazione al LOTTO 1, si richiede chiarimento in merito allo scostamento del monte ore tra quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto a pag. 9 (25.936 ore annue a cui si aggiungono 1.042 ore in situazione d'emergenza) e quanto indicato nei criteri di valutazione (1.000 ore annue per operatori di livello B1 e 24.000 ore annue per operatori di livello C1)..

RISPOSTA N. 2

Il corretto numero di ore presunto è riportato nell'allegato IMPORTO – DURATA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CLAUSOLA SOCIALE – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE e cioè

Ore B 1.000

Ore C1 24.000

Quanto indicato a pag. 9 punti 25.4 e 25.5 del Capitolato d'appalto è da considerarsi un refuso e come tale non apposto.